

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3181 del 22/06/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MUZZI INDUSTRIE SPA per l'impianto destinato ad attività di Fucinatura stampaggio e profilatura metalli, sito in Comune di Castel Guelfo (BO), via Maritano n. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3293 del 22/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MUZZI INDUSTRIE SPA** per l'impianto destinato ad attività di Fucinatura stampaggio e profilatura metalli, sito in Comune di Castel Guelfo (BO), via Maritano n. 10.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **MUZZI INDUSTRIE SPA** (C.F. 03656831207 e P.IVA 03656831207) per l'impianto destinato ad attività di Fucinatura stampaggio e profilatura metalli, sito in Comune di Castel Guelfo (BO), via Maritano n. 10, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 5. Obbliga la società **MUZZI INDUSTRIE SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **MUZZI INDUSTRIE SPA** (C.F. 03656831207 e P.IVA 03656831207) con sede legale in Comune di Castel Guelfo (BO), via Maritano n. 10, per l'impianto sito in Comune di Castel Guelfo (BO), via Maritano n. 10, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 18/11/2022 (Prot. n. 8424) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, dichiarando che la matrice scarichi è costituita anche da scarichi di acque meteoriche non contaminate, pertanto non soggetti ad autorizzazione ma al rispetto delle prescrizioni costruttive ed idrauliche stabilite dal Gestore del corpo idrico superficiale.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8455 del 18/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/11/2022 al PG/2022/190296 e confluito nella **Pratica SINADOC 37684/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/199063 del 02/12/2022 ha trasmesso al Comune di Castel Guelfo parere favorevole relativamente alla matrice di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8886 del 07/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/12/2022 al PG/2022/201754, ha trasmesso nulla osta del Comune di Castel Guelfo, relativo alla matrice di impatto acustico e per gli aspetti urbanistico-edilizi, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/202469 del 12/12/2022, ritenuto necessario il coinvolgimento dell'AUSL competente per territorio al fine dell'ottenimento del parere così come previsto dalle disposizioni vigenti della Regione Emilia-Romagna, ha provveduto ad inviare la documentazione pervenuta al competente dipartimento dell'AUSL comunicando la necessità del parere ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/212157 del 27/12/2022, in conseguenza della richiesta di ARPAE APAM (PG/2022/210537 del 23/12/2022) ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento al fine di richiedere alla Società documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9291 del 29/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/12/2022 al PG/2022/213303, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1355 del 27/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/02/2023 al PG/2023/35128, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 24/02/2023.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 26761 del 17/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/03/2023 al PG/2023/47955, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1894 del 20/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/03/2023 al PG/2023/49826, ha trasmesso nulla osta del Comune di Castel Guelfo, relativo alla matrice scarico in pubblica fognatura, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/59486 del 04/04/2023 ha trasmesso parere favorevole relativamente alla matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito agli scarichi di acque meteoriche in corpo idrico superficiale e della documentazione allegata, preso atto AUSL di Imola – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del rilascio dei titoli ambientali descritti al punto 1 della suddetta decisione, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 622,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 21/06/2023

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹¹

L'INCARICO DI FUNZIONE
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi^{12 13}

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

¹² Firma apposta ai sensi della D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MUZZI INDUSTRIE SPA
Comune di Castel Guelfo (BO), via Maritano n. 10

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Stradone (afferente al depuratore comunale del Comune di Castel Guelfo di Via Molino) classificato dal Comune di Castel Guelfo (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali originate dalla vasca di raffreddamento dei pezzi metallici, delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici presenti nello stabilimento e di acque meteoriche non contaminate provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche due immissioni in acque superficiali nello “Scolo Casetti”, denominate S2 ed S3 di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle prescrizioni costruttive ed idrauliche del Consorzio della Bonifica Renana con propria Concessione n. 20200120 Rep. 42 del 22/09/2020 già in disponibilità della Società.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel Guelfo, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 26761 del 17/03/2023, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 1894 del 20/03/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/03/2023 al PG/2023/49826). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/11/2022 al PG/2022/190296).
- Elaborato "17_planimetria fogne_via maritano_12 11 22" (agli atti di ARPAE in data 18/11/2022 al PG/2022/190296).

Pratica Sinadoc 37684/2022

Documento redatto in data 21/06/2023

Protocollo n° *cfr segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
CONCESSIONI BOLOGNA

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura relativo ad AUA presentata in data 18.11.2022 con prot. 8424 - Rif. Pratica SINADOC n. 37684/2022.

Richiedente: MUZZI INDUSTRIE SPA

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di AUA presentata in data 18.11.2022 con prot. 8424

Matrici ambientali:

- Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell' art.269 - Dlgs 152/2006
- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica;
- Nulla osta relativo all'impatto acustico;

in riferimento all'oggetto

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ESPRIME**

- Nulla osta relativo allo scarico in pubblica fognatura, escluso ogni altro recapito, visto il parere favorevole condizionato emesso da HERA SPA Direzione Acqua con Prot. 0026761/23 del 17/03/2023 acquisito agli atti dell'Ente in data 17/03/2023 con prot. 1840, che si allega.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Dott. Alberto Folli
(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

Spett.li

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Settore Tecnico - Suap
PEC: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

e pc.

ARPAE Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 17 marzo 2023
Prot.n. 0026761/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n. 101934/22 del 21/11/2022
Pa&S n.3/2023

Oggetto: Istanza di AUA Ditta **MUZZI INDUSTRIE SPA - zona intervento: Castel Guelfo di Bologna (BO) Via F. Maritano nc.10** – attività di fucinatura, stampaggio e profilatura dei metalli.
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **MUZZI INDUSTRIE SPA – nella figura di Stefano Ponzi in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Castel Guelfo di Bologna (BO) Via F. Maritano nc.10 P.Iva:03656831207**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Castel Guelfo di Bologna (BO) Via F. Maritano nc.10**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Fucinatura, stampaggio e profilatura dei metalli per la realizzazione di utensili per macchine agricole**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali da vasca di raffreddamento pezzi metallici**
 - **Acque reflue domestiche, acque meteoriche non contaminate**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: -**
 - **Trattamento reflui civili: vasca biologica**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Stradone***
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Castel Guelfo di Bologna – Via Molino**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Giuseppe Sermasi – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – n.3594, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale rete fognaria;
- Scheda A – scarichi acque reflue

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, ovvero che:

- la richiesta di AUA prevede l'attivazione di un punto di scarico di acque reflue industriali (scarico parziale identificato in planimetria con sigla S1A) decadenti dalla vasca di raffreddamento pezzi metallici, forgiati e stampati, della linea produttiva n.7;

- il rabbocco della vasca sarà in continuo (mantenimento costante della temperatura acqua di raffreddamento dei pezzi metallici);
- i pezzi sottoposti a raffreddamento in acqua non vengono trattati con nessun prodotto chimico e non entrano in contatto con altre sostanze durante le fasi lavorative;
- sul piazzale Est è presente area dedicata al lavaggio degli stampi: i reflui derivanti da questa attività sono raccolti in apposita vasca, dotata di coperchio mobile di chiusura, e successivamente smaltiti come rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;
- sono inoltre presenti sui piazzali depositi temporanei di rifiuti speciali collocati in container scarrabili dotati di copertura - gli oli esausti sono raccolti in idonei contenitori e posizionati su idonea vasca di contenimento;
- sul piazzale lato Est è in corso di allestimento una tettoia per la collocazione al coperto degli stampi delle presse non in uso;

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Considerati i seguenti dati impiantistici relativamente alla rete fognaria pubblica in gestione alla scrivente Hera Spa ed ai suoi impianti principali, ovvero:

- o *nella zona oggetto di intervento – Via F. Maritano - Hera Spa, in qualità di Gestore SII ha in gestione esclusivamente la rete di pubblica fognatura di tipo misto a partire da Via Stradone;
- o l’Impianto ricettore – Depuratore di Castel Guelfo di Bologna (BO) – è costituito unicamente da trattamento biologico;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Stradone, immissione indiretta indicata in planimetria al punto S1, **derivante dall’insieme di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate;**

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d’ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità competente e comporterà il riesame dell’autorizzazione;

4) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC1 pozzetto campionamento acque di processo**

(caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta);

5) la ditta dovrà provvedere con frequenza mensile alla periodica pulizia della vasca di raffreddamento, linea n.7, per la rimozione degli eventuali residui metallici accumulatisi sul fondo della vasca;

6) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 90 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa– Direzione Acqua:

(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento PC1;
- installazione misuratore di portata* sulla linea di scarico acque reflue industriali (si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa corredata di materiale fotografico e scheda tecnica);

(*caratteristiche misuratore di portata: di tipo magnetico, di marca primaria, dotato di password di accesso all'elettronica di programmazione, precisione minima +/- 0.5 %, elettronica separata dal tronchetto di misura, segnale in uscita 4:20 mA e impulsi)

7) il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà:

- essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera Spa;

8) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

9) al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

10) tutti i rifiuti originati dall'attività, comprese le acque di lavaggio stampi, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

11) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

12) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;

13) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello

scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

14) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

15) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.


Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)



VIA F. MARITANO

Invaso di laminazione (profondità 30 cm)

AREA COPERTA PER DEPOSITO STAMPI
Su=200 mq

UAS
VANO TECNICO
Su=13,6 mq

OPIFICIO 1 ESISTENTE
Su=452,2mq

OPIFICIO 2 ESISTENTE
Su=547,7mq

S1B

PC1
POZZETTO
PRELIEVO
S1A

WC Su=9 mq
WC Su=9 mq
WC Su=9 mq
WC Su=9 mq
SPOGLIATOIO Su=7,1 mq
DIS. Su=5,5 mq
ARCHIVIO Su=13,2 mq
ANTIB. Su=0,6 mq
UFFICIO Su=19,0 mq
DIS. Su=5,9 mq
MENZA Su=19,2 mq

h min 7,50

h min 7,50

fognatura pubblica mista
S1

NUO
Su

ARE

BY-PASS
Ø 125
area pubblica

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MUZZI INDUSTRIE SPA
Comune di Castel Guelfo (BO), via Maritano n. 10

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fucinatura, stampaggio e profilatura dei metalli svolta dalla società MUZZI INDUSTRIE Spa nello stabilimento posto in comune di Castel Guelfo, via Maritano n° 10 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società MUZZI INDUSTRIE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNO RISCALDO 1 - BRUCIATORE 0,5 MW - METANO

Portata massima	2800 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	17 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) Il valore limite di concentrazione si considera rispettato in quanto il combustibile è gas metano.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORNO RISCALDO 2 - BRUCIATORE 0,875 MW - METANO

Portata massima	4800 m
Altezza minima	11 m
Durata massima	17 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) Il valore limite di concentrazione si considera rispettato in quanto il combustibile è gas metano.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE A01

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA USO CIVILE A METANO

Punto di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

2. Si dà atto che il consumo annuo di olio lubrificante dichiarato, inferiore a 500 kg/anno, colloca le lavorazioni meccaniche svolte dalla ditta fra le attività non sottoposte ad autorizzazione in quanto scarsamente rilevanti.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo

devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle

attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- ⊙ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite

prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA agli atti di ARPAE in data

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

18/11/2022 al PG/2022/190296

Pratica Sinadoc n°37684/2022

Documento redatto in data 21/06/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MUZZI INDUSTRIE SPA
Comune di Castel Guelfo (BO), via Maritano n. 10

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione previsionale di impatto acustico presentata dalla società **MUZZI INDUSTRIE SPA** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di fucinatura, stampaggio e profilatura dei metalli.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/199063 del 02/12/2022.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Castel Guelfo con nota Prot. n. 8886 del 07/12/2022, che accoglie le prescrizioni contenute nel contributo istruttorio di ARPA APAM

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel Guelfo, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/199063 del 02/12/2022, con nulla osta acustico Prot. n. 8886 del 07/12/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/12/2022 al PG/2022/201754). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/10/2022 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società MUZZI INDUSTRIE SPA relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 18/11/2022 al PG/2022/190296).

Pratica Sinadoc 37684/2022

Documento redatto in data 21/06/2023

Protocollo n° *cfr segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
CONCESSIONI BOLOGNA

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta impatto acustico e parere favorevole urbanistico relativo ad AUA presentata in data 18.11.2022 con prot. 8424 - Rif. Pratica SINADOC n. 37684/2022.

Richiedente: MUZZI INDUSTRIE SPA

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di AUA presentata in data 18.11.2022 con prot. 8424

Matrici ambientali:

- Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell' art.269 - Dlgs 152/2006
- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica;
- Nulla osta relativo all'impatto acustico;

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta relativo all'impatto acustico, visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da ARPAE – Distretto Metropolitano - sede di Imola con Prot. 199063/2022 del 02/12/2022 acquisito agli atti dell'Ente in data 05/12/2022 con prot. 8806;



- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Dott. Alberto Folli
(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

Sinadoc 37684/22

Spett.
Comune di Castel Guelfo di Bologna
Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP - Ambiente
Pec: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e Acque Reflue
c.a. L. Piana

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Domanda di AUA ditta MUZZI INDUSTRIE S.p.a., sita in Castel Guelfo (BO) –
Via Maritano n.10.
Parere su valutazione impatto acustico.**

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune ed assunta agli atti di Arpae con PG/2022/190296 del 18/11/22.

Trattasi di relazione previsionale di impatto acustico redatta, in data 28/10/22, da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 comprensiva di rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto sia del valore limite assoluto che del valore limite differenziale di immissione sonora nel periodo diurno e notturno; viene infatti dichiarato che la ditta **MUZZI INDUSTRIE S.p.a.**, la cui attività consiste nella forgiatura, stampaggio e profilatura di metalli per la realizzazione di utensili per macchine agricole, opera sia in periodo diurno che notturno mediante organizzazione del lavoro su tre turni giornalieri.

Le principali sorgenti sonore sono rappresentate dalla movimentazione di mezzi pesanti in ingresso e uscita dallo stabilimento produttivo, dalla movimentazione sui piazzali di carrelli elevatori, compressori d'aria, sorgenti interne al capannone produttivo (seghe a nastro, centri di lavoro CNC, forni per trattamenti termici, presse), impianti di aspirazione emissioni E1 ed E2.

La modifica dell'AUA è stata presentata per l'inserimento di un nuovo impianto forno di riscaldamento e attività ad esso collegate.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Castel Guelfo individua l'area dello stabilimento in Classe V; sono presenti ricettori abitativi in parte in Classe V ed in parte in Classe III.

Il tecnico estensore dello studio acustico presentato ha utilizzato, per la determinazione del rumore residuo, misure eseguite in data 28/01/20 e 25/10/22; sulla base dei livelli misurati sono stati individuati i valori minimi al fine di effettuare una valutazione dei livelli differenziali di immissione sonora nel periodo di massimo disturbo.

Per le sorgenti sonore esistenti è stata determinata la relativa potenza sonora partendo da misure fonometriche eseguite in prossimità delle stesse, mentre per le nuove sorgenti il dato acustico è stato ottenuto da stime e confronto con impianti analoghi.

Preso atto che è previsto che i portoni aziendali siano tenuti chiusi durante il periodo notturno e aperti (ad eccezione del portone Forni 1) durante il periodo diurno, le valutazioni del Tecnico in acustica sono state eseguite in tali condizioni operative.

Per le simulazioni acustiche è stato utilizzato il software previsionale Microbel Immi 2017 Basic, dopo opportuna taratura dello stesso, utilizzando lo standard normativo ISO 9613-2.

I risultati delle simulazioni effettuate hanno evidenziato il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora, così come previsto dalla Classificazione Acustica vigente del Comune di Castel Guelfo.

Per quanto concerne il valore limite differenziale di immissione sonora vengono stimati, presso i ricettori abitativi presenti, livelli di pressione sonora inferiori a LAeq 50 dB(A) nel periodo diurno e LAeq 40 dB(A) nel periodo notturno, pertanto tale valore limite, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97, non risulta applicabile in quanto ogni effetto del rumore è ritenuto trascurabile.

Si segnala che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni di disturbo in merito alle emissioni sonore prodotte dallo stabilimento in oggetto.

Sulla base di quanto sopra si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 30 dalla messa in esercizio delle nuove emissioni dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori presenti; entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.